

41

CAPITOLO XII.

Della Forza Armata.

285. **L**a Forza Armata è instituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell' interno il mantenimento dell' ordine, e l' esecuzione della legge.

286. La Forza Armata è essenzialmente obbediente. Nessun Corpo armato può deliberare.

287. Essa si distingue in Guardia Nazionale, ed in Truppa assoldata.

Della Guardia Nazionale.

288. La Guardia Nazionale è composta di tutti i Cittadini e figli de' Cittadini in istato di portar le armi.

289. La sua organizzazione, e disciplina è eguale per tutta la Repubblica; essa è determinata dal Corpo Legislativo. I Liguri che sono atti a portar le armi, non possono esercitare il diritti di Cittadino, se non sono scritti al ruolo della Guardia Nazionale.

290. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non hanno luogo che relativamente al servizio, ed in tempo della sua durata.

291. Il Comando della Guardia Nazionale di un Distretto non può essere affidato abitualmente ad un solo Cittadino.

292. Il comando della Guardia Nazionale nel Comune di Genova non può essere affidato abitualmente ad un solo Cittadino.

293. Se si giudica necessario di radunare la Guardia Nazionale di uno o di più Distretti, il Direttorio Esecutivo può nominare un Comandante temporaneo, finchè dura l' urgenza.

294. Resta confermata l' organizzazione attuale della Legione Ligure fino a tanto che il Corpo legislativo non creda opportuno di cambiarla.

295. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale sono eletti a tempo dai Cittadini, che la compongono, e non possono essere rieletti che dopo l' intervallo fissato dal Corpo legislativo.

296. In ogni Comune vi è un capo della Guardia Nazionale eletto da suoi Fratelli d' armi.

297. Ogni volta, che la Guardia Nazionale è comandata in nome della Legge non può dispensarsi dall' ubbidire.

298 In caso di pericolo imminente qualunque Amministrazione Municipale richiede, ed ottiene la Guardia Nazionale dai Luoghi vicini; ma allora tanto l'Amministrazione Municipale, che ha richiesto, quanto i capi della Guardia Nazionale devono con sollecitudine renderne conto all'Amministrazione Centrale, e questa al Direttorio.

Della Truppa Assoldata.

299. La Repubblica mantiene anche in tempo di pace una Truppa assoldata di Terra, ed una Forza armata di Mare.

300. La Truppa si forma per arruolamento volontario, ed in caso di bisogno nel modo che la legge determina.

301. I Comandanti in capo non sono nominati, che in caso di guerra. Ricevono dal Direttorio Esecutivo delle Commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una Campagna, ma possono essere prorogate.

302. La Truppa, e Marineria assoldata sono sottomesse a leggi particolari per la disciplina, per la forma de' Giudizi, e per la natura delle pene.

303. Nessuna parte della Guardia Nazionale, nè della Truppa assoldata può agire per servizio interiore della Repubblica, che sulla requisizione in iscritto delle Autorità Costituite nelle forme prescritte dalla Legge.

304. La Forza Armata non può essere richiesta dalle Autorità costituite, se non nella estensione del loro territorio. Essa non è autorizzata a trasportarsi da un Distretto all'altro, se non sulla dimanda della Amministrazione Centrale, che ne notificherà il Direttorio.

305. Nulladimeno il Corpo legislativo determina i mezzi di assicurare con la Forza Armata l'esecuzione delle Leggi, e le procedure contro gli accusati su tutto il territorio Ligure. Niun corpo di Truppa straniera può essere introdotto sul territorio della Repubblica senza il previo consenso del Corpo legislativo.

C A P. D E C I M O T E R Z O.

Delle Contribuzioni.

306. Continua il pagamento delle consuete imposizioni, finchè sia messo in attività un sistema daziario uniforme per tut-